



D.R. n. 908

OGGETTO: approvazione ed emanazione del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi"

IL RETTORE

- VISTO** lo statuto d'Ateneo, emanato con D.R. n. 1604 del 29.12.2011 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 del 10.01.2012, ed in particolare l'art. 32;
- VISTA** la deliberazione n. 32 del 9 maggio 2012 con la quale il Senato Accademico ha approvato il "Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione", autorizzando il Rettore ad emanare con proprio Decreto il predetto Regolamento, subordinatamente al D.R. di emanazione del Regolamento Generale d'Ateneo, e delegando altresì il Rettore "ad approvare ed emanare, con proprio Decreto, gli ulteriori Regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti dell'Università del Salento che saranno approvati dai rispettivi Consigli di Dipartimento, sempre che i predetti Regolamenti non presentino modifiche rilevanti rispetto alla bozza inoltrata dall'Amministrazione con nota prot. n. 875 del 9 marzo 2012";
- VISTO** il D.R. n. 761 del 15.06.2012 di emanazione del Regolamento Generale d'Ateneo, ed in particolare l'art. 16, che prevede l'adozione ed approvazione dei Regolamenti dei Dipartimenti;
- VISTA** la bozza di Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi", nel testo approvato dal Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta dei componenti, nella seduta del 7 maggio 2012;
- VISTA** la bozza di Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti inoltrata dall'Amministrazione a tutti i Dipartimenti con la succitata nota prot. n. 875 del 9 marzo 2012;
- CONSIDERATO** che nel testo definitivo dell'art. 16, comma 2, lettera b) del Regolamento Generale d'Ateneo, emanato con D.R. n. 761 del 15.06.2012, è stato eliminato l'ultimo periodo "...Ove all'interno del Dipartimento siano state costituite delle Sezioni, i Responsabili di Sezione sono componenti di diritto della Giunta";
- RITENUTO** opportuno, in ragione della succitata modifica dell'art. 16, comma 2, lettera b) del Regolamento Generale d'Ateneo, eliminare l'ultimo periodo dell'art. 6, comma 4, del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi" "...Ove nel Dipartimento siano costituite delle Sezioni secondo le previsioni di cui al successivo art. 8, i Coordinatori delle sezioni sono membri di diritto della Giunta, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Generale d'Ateneo";
- PRESO ATTO** che la bozza di Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi", nel testo approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 7 maggio 2012, non presenta modifiche



rilevanti rispetto alla bozza inoltrata dall'Amministrazione con nota prot. n. 875 del 9 marzo 2012;

RITENUTA

l'esigenza di approvare ed emanare il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi", nel testo approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 7 maggio 2012, integrato con la summenzionata modifica all'art.6, comma 3, in esercizio della delega conferita dal Senato Accademico con deliberazione n. 32 del 9 maggio 2012;

VISTO

lo Statuto d'Ateneo, in particolare l'articolo 50;

DECRETA

ART.1 Per le motivazioni indicate in premessa approvare ed emanare il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi", nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente Decreto (All. 1).

ART.2 Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito web d'Ateneo, nella sezione "Ateneo-Statuto e Normative".


Il presente Decreto è inviato in comunicazione alla prossima seduta del Senato Accademico.

Lecce, **13 LUG. 2012**

IL RETTORE
(Prof. Ing. Domenico Laforgia)



Alla Raccolta
Alla comunicazione del SA
Ai Dipartimenti
Alle Ripartizioni dell'Amministrazione centrale
All'Ufficio Comunicazione e Relazioni con la stampa
All'Ufficio Documentazione e Archivi



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA
"ENNIO DE GIORGI"

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

TITOLO I - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 - Oggetto e natura del Regolamento
- Art. 2 - Finalità del Dipartimento

TITOLO II - ORGANI E STRUTTURE DIPARTIMENTALI

- Art. 3 - Organi del Dipartimento
- Art. 4 - Consiglio di Dipartimento
- Art. 5 - Direttore del Dipartimento
- Art. 6 - Giunta di Dipartimento
- Art. 7 - Coordinatore amministrativo
- Art. 8 - Sezioni del Dipartimento
- Art. 9 - Disposizioni in materia di sicurezza

TITOLO III - ATTIVITA' DEL DIPARTIMENTO

- Art. 10 - Ricerca scientifica
- Art. 11 - Collaborazione con le strutture didattiche
- Art. 12 - Manager Didattico
- Art. 13 - Prestazioni di ricerca a favore di terzi
- Art. 14 - Internazionalizzazione

TITOLO IV - NORME FINALI

- Art. 15 - Adozione e modifiche al regolamento interno
- Art. 16 - Norma di chiusura e rinvio

TITOLO I OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 **Oggetto e natura del Regolamento**

1. Il presente Regolamento interno è adottato ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto e dell'articolo 16 del Regolamento Generale di Ateneo e disciplina le modalità di funzionamento del Dipartimento e dei propri Organi.

Articolo 2 **Finalità del Dipartimento**

1. Ai sensi dell'articolo 37, comma 1 dello Statuto, il Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi" dell'Università del Salento, di seguito denominato Dipartimento, nell'ambito delle proprie competenze e risorse, promuove, finanzia, coordina e organizza le attività di ricerca scientifica di tutti i suoi afferenti, esercitando le funzioni dell'articolo 39 dello statuto dell'Università del Salento. Inoltre, promuove, coordina e organizza le attività didattiche e di formazione nei seguenti settori scientifico-disciplinari, di cui è responsabile: MAT/XX, FIS/XX, INF/XX.

Nei settori di propria competenza, il Dipartimento cura le attività rivolte all'esterno correlate allo svolgimento della ricerca scientifica e delle attività didattiche e formative, inoltre attiva, e gestisce, contatti con le scuole del territorio per la diffusione della cultura scientifica.

Al Dipartimento possono essere associate persone che ne condividano le finalità, e ne facciano richiesta. La loro presenza alle riunioni del consiglio è regolamentata dall'articolo 4 comma 6 del presente regolamento.

TITOLO II ORGANI E STRUTTURE DIPARTIMENTALI

Articolo 3 **Organi del Dipartimento**

1. Ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, sono organi del Dipartimento:

- a. il Consiglio di Dipartimento
- b. il Direttore
- c. la Giunta

Articolo 4 **Consiglio di Dipartimento**

1. Il Consiglio è l'organo collegiale di governo del Dipartimento, con funzioni di indirizzo programmatico e di gestione.
2. La composizione e le attribuzioni del Consiglio di Dipartimento sono definite dall'articolo 40 comma 2 dello Statuto di Ateneo.
3. Il Consiglio di Dipartimento, con propria delibera, può delegare alla Giunta l'adozione di provvedimenti su talune materie di propria competenza, ivi compresa l'attività negoziale, entro limiti definiti dal Consiglio stesso.
4. Il consiglio di Dipartimento può emanare regolamenti interni di funzionamento delle proprie strutture.
5. Il Consiglio è presieduto dal Direttore del Dipartimento o, in sua assenza, dal Vice-direttore. Il Coordinatore amministrativo, o un funzionario da lui delegato, esercita le funzioni di segretario verbalizzante anche nel caso di sedute ristrette al solo personale docente, nelle quali non è dotato di voto deliberativo.

6. Alle riunioni del Consiglio di Dipartimento, per le questioni attinenti alle attività didattiche e per quelle di cui all'articolo 11, hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, i Presidi ed i Manager Didattici delle Facoltà alla cui costituzione il Dipartimento concorre. Inoltre, il Direttore può invitare a partecipare alle discussioni, senza diritto di voto, altri soggetti il cui intervento appaia utile per un più proficuo svolgimento dei lavori.

7. Nel mese di Settembre di ogni anno, il Direttore, insieme con la giunta, predispone il calendario delle sedute ordinarie del Consiglio. Il Consiglio è convocato dal Direttore in base a questo calendario, ovvero ogni qualvolta lo ritenga necessario, o quando è richiesto in forma scritta da almeno un quinto dei componenti. Il Direttore ne predispone l'ordine del giorno e stabilisce l'eventuale composizione variabile prevista dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti per determinate materie.

8. La convocazione deve contenere data, orario e luogo fissati per la riunione, nonché la specifica indicazione degli argomenti all'ordine del giorno; è inviata agli interessati, mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo istituzionale, almeno sette giorni prima della seduta. Il termine può essere ridotto a due giorni lavorativi nei casi di comprovata urgenza.

9. In caso di composizione variabile, gli argomenti di competenza delle diverse componenti devono essere evidenziati nell'ordine del giorno e ordinati in modo da consentire la trattazione a partire dalla componente più ampia, fatta salva ogni decisione del Consiglio in senso diverso.

10. Per la validità delle sedute, le modalità delle votazioni, le maggioranze richieste nelle deliberazioni si rinvia alle norme dettate dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo. Il numero legale deve essere raggiunto entro 30 minuti dall'ora della convocazione.

11. Nel computo del numero legale non concorrono i consiglieri che si trovino nella posizione di:

- a. aspettativa;
- b. congedo o malattia certificata;
- c. componente di commissioni di concorso.

Nel caso questi consiglieri intervengano alla seduta del Consiglio ne partecipano a pieno diritto e concorrono alla formazione del numero legale e delle maggioranze.

12. Delle adunanze del Consiglio viene redatto un verbale, ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento Generale di Ateneo, che, sottoscritto dal Direttore e dal Segretario verbalizzante in un unico originale e approvato dal Consiglio stesso, è conservato presso gli uffici amministrativi del Dipartimento e pubblicato sul sito web del Dipartimento con accesso riservato ai suoi membri.

Articolo 5

Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed è responsabile della sua gestione, con riguardo alle competenze assegnate dallo Statuto.

2. Il Direttore, in particolare:

- a. convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento e la Giunta, curando l'esecuzione dei rispettivi deliberati;
- b. promuove le attività del Dipartimento e vigila sull'osservanza delle norme;
- c. tiene i rapporti con gli organi di governo dell'Ateneo e con l'Amministrazione Centrale;
- d. assegna i compiti al personale tecnico-amministrativo del Dipartimento, sentiti gli interessati, e sovrintende all'organizzazione e gestione dello stesso, d'intesa con il Coordinatore Amministrativo, anche su delega del Rettore e del Direttore Generale;
- e. sottoscrive gli atti aventi rilevanza esterna di sua competenza ed entro i limiti di spesa deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- f. esercita tutte le attribuzioni, non menzionate nel presente regolamento, che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, in particolare in materia di sicurezza sul lavoro, privacy e trattamento dei dati personali.

3. L'elezione del Direttore è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

4. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo un Vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.

5. Il Direttore può delegare proprie specifiche attribuzioni a componenti del Dipartimento.

Articolo 6
Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è organo di gestione ordinaria del Dipartimento che coadiuva il Direttore del Dipartimento nell'esercizio delle sue funzioni.
2. La Giunta svolge le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo e ad essa espressamente delegate dal Consiglio di Dipartimento.
3. La Giunta inoltre, secondo le previsioni dell'articolo 16 del Regolamento generale di Ateneo, può esercitare funzioni di proposta al Consiglio di Dipartimento.
4. La Giunta è costituita dal Direttore, dal Vicedirettore, da quattro professori di ruolo, di cui almeno due di prima fascia, da due ricercatori, da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dal Coordinatore amministrativo del Dipartimento, con voto consultivo.
5. Il mandato della Giunta coincide con il mandato del Direttore del Dipartimento.
6. Qualora un membro della Giunta si dimetta o, per qualunque ragione, cessi di far parte dell'organo, subentra il primo dei non eletti nell'ambito della rispettiva componente, in modo che la composizione di cui al precedente comma 4. non venga modificata. In caso di esaurimento della graduatoria devono essere indette elezioni suppletive, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze, non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo collegiale, che può, nel frattempo, continuare a operare, purché sia garantita almeno la metà dei componenti, oltre il Direttore.
7. Delle adunanze della Giunta viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Direttore e dal Segretario verbalizzante in un unico originale e approvato dalla Giunta stessa, è conservato presso gli uffici amministrativi del Dipartimento e pubblicato sul sito web del Dipartimento con accesso riservato ai suoi membri.

Articolo 7
Coordinatore amministrativo

1. Al Coordinatore amministrativo competono, nel rispetto della normativa vigente e delle direttive del Direttore del Dipartimento e del Direttore Generale, le funzioni attribuite dall'articolo 41 dello Statuto.
2. Il Coordinatore amministrativo, inoltre:
 - a. collabora con il Direttore nelle attività volte al miglioramento del funzionamento della struttura;
 - b. predispose i documenti di programmazione economico-finanziaria e patrimoniale del Dipartimento nonché i resoconti;
 - c. effettua la verifica dei compiti assegnati al personale amministrativo, d'intesa con il Direttore, sentiti i soggetti interessati.

Articolo 8
Sezioni del Dipartimento

1. Su richiesta di almeno un terzo dei professori e ricercatori afferenti, il Dipartimento può decidere di articolarsi in Sezioni con le modalità previste dall'articolo 39, comma 4 dello statuto dell'Ateneo. La composizione, il funzionamento ed il ruolo delle Sezioni è definito da uno specifico regolamento deliberato dal Dipartimento ai sensi dall'articolo 4, comma 4, del presente regolamento.

Articolo 9
Disposizioni in materia di sicurezza

1. Il Dipartimento definisce l'organizzazione interna ai fini della sicurezza sul lavoro, nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento di Ateneo per l'attuazione delle norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle disposizioni degli organi di governo centrali.
2. Il Direttore individua una o più unità di personale tecnico-amministrativo cui attribuire il compito di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di fornire il necessario supporto nei rapporti con gli uffici

dell'Amministrazione Centrale inerenti gli aspetti di salute e sicurezza connessi alle attività del Dipartimento.

TITOLO III ATTIVITA' DEL DIPARTIMENTO

Articolo 10 **Ricerca scientifica**

1. Il Dipartimento garantisce a tutti i professori e ricercatori e ricercatori afferenti l'esercizio della libertà di ricerca, e offre a loro, e ai loro collaboratori, la possibilità di utilizzare le risorse comuni necessarie per svolgere la loro attività, compatibilmente con le proprie disponibilità e nel rispetto di eventuali vincoli contrattuali.
2. Il Dipartimento sostiene, compatibilmente con la disponibilità di risorse, iniziative dei propri afferenti, singoli o associati, di particolare interesse scientifico. Il Dipartimento promuove e sostiene la partecipazione dei propri afferenti a progetti di ricerca regionali, nazionali e internazionali, la collaborazione con soggetti pubblici e privati interessati alla diffusione della cultura scientifica e dell'innovazione ed al trasferimento tecnologico.
3. Il Dipartimento può accogliere presso le proprie strutture soggetti esterni per fini di ricerca o didattica, su richiesta di un afferente o sulla base di accordi con altri enti e/o istituzioni.
4. Il Dipartimento si impegna a sostenere, pubblicizzare, promuovere e valorizzare la propria attività di ricerca, compatibilmente con i limiti imposti dalla normativa sui diritti d'autore, dallo Statuto, dal regolamento generale d'Ateneo e del Regolamento di Ateneo in materia di invenzioni.
5. Il Dipartimento può consorziarsi con altri Dipartimenti dell'Ateneo per formare centri di ricerca dedicati a specifici temi di ricerca.
6. Il Dipartimento può partecipare a consorzi con enti di ricerca esterni all'Ateneo, sia italiani sia esteri per promuovere specifiche tematiche di ricerca, sulla base di specifiche convenzioni approvate dagli organi di governo dell'Università, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo. Il Dipartimento può promuovere la costituzione di consorzi pubblico-privati o di imprese spin-off, per valorizzare gli aspetti applicativi delle proprie ricerche o i brevetti dei propri afferenti, per favorire il trasferimento tecnologico e l'innovazione. La costituzione di nuovi soggetti o le modalità di partecipazione dell'Università alla loro attività è disciplinata dallo Statuto e dal regolamento Generale di Ateneo.
7. Tutte le pubblicazioni dei componenti del Dipartimento e di chi ne utilizza le risorse logistiche, di calcolo o finanziarie devono menzionare il Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi".
8. Il Dipartimento può promuovere e gestire corsi di Dottorato di Ricerca secondo quanto previsto Dall'articolo 49 dello Statuto dell'Ateneo.

Articolo 11 **Collaborazione con strutture didattiche**

1. Il Dipartimento sostiene, per quanto di propria competenza e in collaborazione con i Consigli di Facoltà ed i Consigli Didattici, l'attività didattica dei Corsi di Studio di riferimento.
In particolare, al Consiglio di Dipartimento compete, per i gruppi di settori scientifico-disciplinari di propria responsabilità:
 - l'assegnazione dei compiti didattici, sentiti i professori e ricercatori interessati;
 - l'assegnazione dei carichi didattici istituzionali ai ricercatori;
 - la copertura di tutte le attività formative programmate;
 - la proposta di chiamate di professori e ricercatori, anche per trasferimento, con riferimento ai concorsi richiesti;
 - la definizione delle esigenze di reclutamento di nuovi professori e ricercatori da attuare mediante concorso o trasferimento.
2. Sono di esclusiva competenza del Dipartimento l'istituzione e l'attivazione di Master universitari.

Articolo 12
Manager Didattico

1. Per tutti gli adempimenti amministrativi legati all'espletamento delle funzioni di cui al precedente articolo 11, il Direttore del Dipartimento si avvale della collaborazione e del supporto dei Manager Didattici, di cui all'articolo 48 dello Statuto.

2. I Manager Didattici, in particolare:

- a. gestiscono, d'intesa con il Direttore e avvalendosi dello staff di Presidenza delle Facoltà a cui il Dipartimento contribuisce, tutte le procedure amministrative relative alle materie di cui all'articolo 11, ivi inclusa la predisposizione delle delibere del Consiglio di Dipartimento, che provvede in seguito a rendere operative;
- b. collaborano con il Direttore nella gestione amministrativa delle attività didattiche di competenza del Dipartimento;
- c. assistono il Direttore nella predisposizione del documento di programmazione dello sviluppo organico del corpo docente associato ai settori scientifico disciplinari di cui il Dipartimento è responsabile;
- d. curano la gestione dei procedimenti amministrativi relativi ai bandi per l'affidamento di supplenze e contratti di insegnamento;
- e. partecipano al Consiglio di Dipartimento, senza diritto di voto, esclusivamente per le questioni inerenti alle attività didattiche dei Corsi di Studio di riferimento e per quelle di cui all'articolo 11.

Articolo 13
Prestazioni a favore di terzi

1. Il Dipartimento può svolgere attività di ricerca, didattica e consulenza a favore di terzi, conferite mediante contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, in accordo con quanto disposto dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Articolo 14
Internazionalizzazione

1. Il Dipartimento promuove l'internazionalizzazione delle proprie attività di ricerca e didattica, favorisce la partecipazione dei propri professori e ricercatori ai relativi bandi di finanziamento e ai progetti di cooperazione internazionale e incoraggia i rapporti di collaborazione con istituzioni straniere.

TITOLO IV
NORME FINALI

Articolo 15
Adozione e modifiche al regolamento interno

1. L'adozione, le modifiche e le integrazioni del presente regolamento sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta.

2. Ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto, il Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore non oltre il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione in un'apposita sezione del sito ufficiale di Ateneo.

Articolo 16
Norma di chiusura e rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti dell'Università del Salento.